

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

C.8. PARERE: VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ARTICOLO 21 DELLA N.U.E.A. ADOZIONE.

Il Presidente Mario Cornelio Levi di concerto con il Coordinatore della II Commissione Marco Addonisio riferisce:

In data 15/07/2011 n. prot. n. 6024/To 2-16-3 è pervenuta in Circoscrizione, da parte della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, richiesta di espressione di parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in ordine della deliberazione n. mecc. 2011 00774/009 proposta dalla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, avente per oggetto: "Variante parziale n. 255 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., l'integrazione normativa all'articolo 21 delle N.U.E.A. di P.R.G. Adozione".

La presente variante non agisce sulla modifica della destinazione urbanistica attuale, che viene confermata introducendo però un ulteriore elemento normativo volto alla flessibilità d'uso di alcune porzioni di aree destinate a parco urbano e fluviale.

Viene, pertanto, introdotta una norma volta ad orientare, tramite appositi atti, da un lato, le modalità operative finalizzate al mantenimento, nelle more della trasformazione definitiva delle aree, delle attività esistenti con caratteristiche produttive che si intendono salvaguardare e, dall'altro, le modalità di cessione delle aree destinate a parco.

L'attuazione degli interventi è condizionata al conseguimento di una concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica quali, ad esempio, il ripristino delle condizioni di integrità ambientale, la ricomposizione della continuità naturalistica del paesaggio spondale e la riappropriazione dell'accessibilità del sito fluviale.

La predisposizione della presente variante ha preso spunto dal caso concreto della Rockwood Italia S.p.A., sita in via Reiss Romoli.

L'azienda è nata in Piemonte negli anni '20 del secolo scorso, originariamente a Mondovì con la denominazione S.I.L.O., si è poi trasferita nel Comune di Torino dove dal 1972, è ubicata nell'area, di circa 50.000 mq., in prossimità della sponda destra della Stura di Lanzo.

L'attività è stata indirizzata, dalle origini, verso la produzione di pigmenti inorganici con un processo produttivo che si è progressivamente evoluto con il cambiamento delle tecnologie disponibili, introducendo soluzioni innovative.

In particolare, nell'ultimo decennio Rockwood Italia ha avviato un piano di rinnovamento e miglioramento dei propri impianti per garantirne il funzionamento secondo elevati standard di sicurezza e di affidabilità e per ridurre le implicazioni ambientali.

L'azienda punta ad un posizionamento competitivo di eccellenza tecnologica: le attività di ricerca attuali, svolte principalmente in collaborazione con l'Università ed il Politecnico, sono focalizzate su tematiche scientifiche di particolare interesse strategico anche per le ricadute in termini di sistema territoriale, ed indirizzate ad utilizzi finali che presentano grandi potenzialità di sviluppo.

Le possibilità di intervenire sullo stabilimento per il rinnovamento degli impianti, in base alle opportunità di sviluppo della azienda, sono oggi condizionate negativamente dai vincoli derivanti dalla specifica destinazione urbanistica che, di fatto, limitano l'azienda al mantenimento della situazione esistente.

A partire da questo caso di specie, si è ritenuto di pubblico interesse prevedere anche la possibilità di ulteriori interventi finalizzati alla funzionalità aziendale, nel caso di attività caratterizzate dall'innovazione tecnologica ed a condizione che gli stessi divengano occasione di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

E' stata, pertanto, predisposta la presente variante urbanistica al P.R.G., di tipo normativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R. che prevede l'inserimento, in calce al comma 5bis dell'articolo 21 delle N.U.E.A., del seguente nuovo comma:

per le attività produttive incentrate allo sviluppo tecnologico, alla ricerca e, in ogni caso, finalizzate a sperimentare sistemi innovativi, insediate prima dell'approvazione del Piano, può essere riconosciuto l'interesse pubblico, purchè sancito da un Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Città e dagli Enti competenti. Per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area tale atto dovrà essere sottoscritto anche dall'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese.

Gli atti conseguenti al Protocollo dovranno contenere il piano industriale, le modalità di utilizzo e gli interventi edilizi ammessi sui fabbricati e sugli impianti esistenti, nonché la previsione delle eventuali opere edilizie necessarie per dare attuazione ai contenuti indicati nel Protocollo stesso. Dovranno inoltre essere corredati da apposito documento di analisi ambientale volto a valutare lo specifico impatto degli interventi previsti.

Alle condizioni sopra riportate saranno ammessi interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, nel rispetto dell'indice della zona normativa entro cui ricadono, e a condizione che l'attuazione degli interventi consegua altresì una concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente anche in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica.

Negli atti di cui sopra dovranno altresì essere individuate le aree libere da costruzioni da cedere gratuitamente alla Città, bonificate.

La presente variante non incide sulle destinazioni urbanistiche vigenti e sul sistema dei vincoli, ma introduce ulteriori specificazioni, nel regime transitorio, nelle more di attuazione definitiva delle previsioni di Piano, volte alla graduale e concreta riduzione degli impatti sull'ambiente, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica, con specifico riferimento ai contenuti ed agli orientamenti degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale rispetto ai quali risulta pertanto coerente in quanto finalizzata a perseguire obiettivi di miglioramento e tutela della qualità ambientale e di riduzione dei consumi delle risorse naturali.

Il presente parere è stato presentato e discusso nella II Commissione del 26/07/2011.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996) il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, in merito alla deliberazione n. mecc. 2011 00774/009 proposta dalla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, avente per oggetto: “Variante parziale n. 255 al P.R.G., ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l’integrazione normativa all’articolo 21 delle N.U.E.A. Adozione”, *parere favorevole* alle seguenti condizioni:

fermo restando che l’obiettivo finale da perseguire è quello della realizzazione del parco fluviale che è la vera vocazione dell’area, le aree bonificate e restituite alla Città, devono rappresentare da subito un punto di forza: è necessario che la Città sviluppi progettualità vera, apra una seria interlocuzione con le altre proprietà private, che compongono lo spazio fluviale:

1. Le Circoscrizioni direttamente interessate dalla variante dovranno essere attivamente coinvolte nella fase di predisposizione del Protocollo d’Intesa, per la quale si richiede comunque formale parere di approvazione da parte dei Consigli Circoscrizionali.
2. Nello specifico, il Protocollo d’Intesa dovrà prevedere per la fase attuativa dell’intervento i seguenti punti:
 - Sistemi di rilevazione dei rischi gestito da organismi indipendenti individuati dall’Amministrazione Comunale con obbligo di comunicazioni periodiche;
 - Redazione del documento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) in merito al Protocollo d’Intesa;
 - Criteri cogenti e tempi certi in merito alle dismissioni e alle bonifiche previste nell’ambito del Protocollo.

3. Devono essere escluse dalla seguente variante normativa le aziende classificate a Rischio Incidente Rilevante.
4. Previsione dei tempi per la rilocalizzazione congrui rispetto all'intervento previsto e impegno sulla bonifica e riqualificazione delle aree post mortem dell'impianto.

La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: BONAVITA-DISEGNI. Accertato il risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato:

PRESENTI.....	23
VOTANTI.....	22
ASTENUTI.....	1 (Di Stefano)
VOTI FAVOREVOLI.....	14
VOTI CONTRARI.....	8

Il Consiglio di Circoscrizione con n. 14 voti favorevoli.

D E L I B E R A

di esprimere, in merito alla deliberazione n. mecc. 2011 00774/009 proposta dalla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, avente per oggetto: "Variante parziale n. 255 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'integrazione normativa all'articolo 21 delle N.U.E.A. Adozione", *parere favorevole* alle seguenti condizioni:

fermo restando che l'obiettivo finale da perseguire è quello della realizzazione del parco fluviale che è la vera vocazione dell'area, le aree bonificate e restituite alla Città, devono rappresentare da subito un punto di forza: è necessario che la Città sviluppi progettualità vera, apra una seria interlocuzione con le altre proprietà private, che compongono lo spazio fluviale:

1. Le Circoscrizioni direttamente interessate dalla variante dovranno essere attivamente coinvolte nella fase di predisposizione del Protocollo d'Intesa, per la quale si richiede comunque formale parere di approvazione da parte dei Consigli Circoscrizionali.
2. Nello specifico, il Protocollo d'Intesa dovrà prevedere per la fase attuativa dell'intervento i seguenti punti:
 - Sistemi di rilevazione dei rischi gestito da organismi indipendenti individuati dall'Amministrazione Comunale con obbligo di comunicazioni periodiche;
 - Redazione del documento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) in merito al Protocollo d'Intesa;
 - Criteri cogenti e tempi certi in merito alle dismissioni e alle bonifiche previste nell'ambito del Protocollo.

3. Devono essere escluse dalla seguente variante normativa le aziende classificate a Rischio Incidente Rilevante.
4. Previsione dei tempi per la rilocalizzazione congrui rispetto all'intervento previsto e impegno sulla bonifica e riqualificazione delle aree post mortem dell'impianto.